

Roma, 04/11/2008

**CALISSONI GIORGIO MARIO
VIALE BRUNO BUOZZI 53/A
00197 ROMA (RM)**

Prot. n. 913-72394/2008

***OGGETTO: Interpello 913-463/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CALISSONI GIORGIO MARIO
Codice Fiscale CLSGGM66H12H501V
Istanza presentata il 05/08/2008***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19 della L. n. 74 del 1987, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante, in qualità di notaio, fa presente di avere avuto l'incarico di redigere un atto pubblico a mezzo del quale due coniugi, entrambi di cittadinanza olandese, intendono procedere al trasferimento, operato dalla moglie a favore dell'ex coniuge, della quota di comproprietà di un immobile, sito in Italia ed acquistato da detti coniugi in costanza di matrimonio.

L'istante precisa che tra i due coniugi è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di Amsterdam, in data 23/01/2008, e che la signora dovrebbe trasferire, verso corrispettivo, detto immobile all'ex coniuge in esecuzione degli accordi convenuti dai medesimi in sede di divorzio e nei quali si sono espressamente stabiliti gli obblighi di cui sopra.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che ai suddetti coniugi, in sede di registrazione dell'atto di compravendita, spettino le agevolazioni fiscali, previste dall' articolo 19 della legge 74/1987, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999, trattandosi di atto compiuto in esecuzione della sentenza di scioglimento del matrimonio. In particolare, la parte ritiene che possano essere estese le succitate agevolazioni fiscali anche ai cittadini di paesi facenti parte dell'Unione Europea così come stabilito dai vigenti Trattati internazionali e da numerose circolari del Ministero delle Finanze; a mò di esempio, viene citata la circolare 246/1996 (in materia di concessione delle agevolazioni fiscali di cui agli artt.15 e ss. del D.P.R.601/1973, relativamente ai finanziamenti concessi in ambito Unione Europea). Di conseguenza, in ragione di quanto sopra esposto, l'interpellante ritiene di poter registrare e trascrivere l'atto in oggetto in esenzione da ogni imposta e tassa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La problematica delineata dall'interpellante afferisce alla possibilità di riconoscere a due cittadini olandesi il diritto di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 74/1987, relativamente ad un atto con cui la moglie trasferisce all'ex coniuge la propria quota di comproprietà di un immobile, sito in Italia. Le agevolazioni fiscali, previste dal succitato articolo dispongono che: "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n.898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

A tal riguardo, delineando l'ambito oggettivo cui si applica la norma, la Risoluzione 372/2007 (Direzione centrale Normativa e Contenzioso), nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 laddove individua la finalità del suddetto art.19 nell'esigenza di "agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale" nei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei provvedimenti di separazione personale dei coniugi, ha precisato quanto segue.

" L'esenzione ai fini tributari riguarda soltanto gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto, e non anche gli accordi di natura economico-patrimoniale che le parti adottano in tale contesto. La stessa sentenza della Corte di Cassazione n.15231 del 3 dicembre 2001 precisa che: " le agevolazioni di cui all'art.19 della legge 6 marzo 1987, n.74, come interpretato e modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.154 del 1999, operano - quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione - limitatamente all'effetto naturale della separazione , costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti - solo occasionalmente generati dalla separazione - di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante al separazione". L'agevolazione in questione, quindi, "opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed agli accordi raggiunti in occasione dei procedimenti di cessazione degli effetti del matrimonio" (risoluzione 372/2007).

Alla luce dei succitati riferimenti normativi e di prassi, la scrivente non ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'applicabilità alla fattispecie di cessione immobiliare prospettata dall'istante delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 19 della legge 74/1987. D'altra parte, si fa presente che i coniugi in questione sono cittadini olandesi per cui agli stessi non sarebbero, comunque, applicabili le disposizioni di cui al suddetto articolo 19 poiché le norme regolanti gli effetti della separazione e del divorzio sono quelle del diritto olandese. Pertanto, l'atto

di trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile in questione, sito in Italia, andrà assoggettato alla normale imposizione, prevista per casi del genere, in base alle leggi italiane.

P. IL DIRETTORE REGIONALE

IL DIRIGENTE Angelo Buscema